

**PRIMO VIA LIBERA AL SECONDO DECRETO CORRETTIVO DEL T.U.
AMBIENTALE: APPROVATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI LE IMPORTANTI
MODIFICHE PROPOSTE DALLA COMMISSIONE TURRONI**

Il commento ed il testo integrale del provvedimento

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Approvato in prima istanza dal Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo che apporta modifiche alla parti terza e quarta del D. Lgs. n. 152/2006.

Nella seduta del 12 ottobre 2006 il Consiglio dei Ministri ha dato il prima via libera al testo normativo che riforma in molti aspetti la disciplina in materia di acque e rifiuti.

Il testo del decreto si compone di due soli articoli, dei quali il primo presenta tuttavia ben 47 commi che sono volti ad introdurre rilevanti correzioni nell'attuale disciplina.

Gli interventi modificativi della normativa vigente proposti con tale decreto legislativo sono stati ritenuti urgenti, sia al fine di recepire i rilievi effettuati nei pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari e dalla Conferenza Unificata sul primo decreto correttivo (che si ricorda essere stato approvato in via definitiva il 31 agosto u.s., ma ancora non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale), sia per di adeguare diverse disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006 al diritto comunitario, con l'obiettivo anche di determinare la chiusura di numerose procedure di infrazione comunitaria allo stato pendenti nei confronti dell'Italia ed evitare così il rischio di pesanti condanne da parte della Corte di Giustizia UE.

Ricordiamo che questo decreto correttivo è stato elaborato sulla base delle proposte avanzate dalla Commissione tecnica di esperti voluta dal Ministro dell'Ambiente, commissione presieduta dal Sen. Sauro Turroni e della quale fa parte come membro anche il nostro direttore Dott. Maurizio Santoloci. Tutti noi, quindi, accogliamo con favore questa prima approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di un decreto che accoglie molte delle tesi espresse dalle pagine di questo sito, con particolare riferimento a diversi principi oggetto di forte dibattito ed in ordine ai quali la nostra posizione – seppur a volte suscitando critiche ed antitesi – è stata sempre forte e coerente.

Lo schema di decreto correttivo ha ancora, comunque, un lungo iter da affrontare: dovrà, infatti, essere esaminato per due volte dalle competenti Commissioni di Camera e Senato ed incassare altre due approvazioni dal Consiglio dei Ministri.

Ad ogni modo vengono di seguito illustrate alcune delle proposte di modifica più rilevanti contenute nel decreto appena approvato.

In materia di tutela delle acque

La correzione più rilevante è la modifica proposta alla nozione di **scarico** contenuta nell'attuale testo del D. Lgs. 152/2006 e la definitiva eliminazione del dubbio sul presunto ritorno all'arcaico "scarico indiretto".

Sostanzialmente si ritorna alla definizione di scarico contenuta nel precedente Decreto Ronchi (all'art. 2, comma 1, lett. *bb*), che aveva permesso di dirimere qualsiasi dubbio circa l'identificazione di ciò che deve essere considerato uno "scarico"; permettendo, con ciò, di porre un confine ben preciso tra **scarichi idrici** e **rifiuti allo stato liquido**. Questo è punto estremamente importante: si chiarisce di nuovo che lo scarico è "diretto" e si azzerano tutte le speculazioni (pericolosissime) sul presunto ritorno allo "scarico indiretto" che è la fonte di gravissime illegalità per lo smaltimento di rifiuti liquidi in viaggio spacciati come scarichi indiretti.

Il confine giuridico e sostanziale tra "rifiuti liquidi" e "scarico", come più volte evidenziato sul nostro sito, riveste una importanza strategica nella disciplina interattiva tra rifiuti ed acque fin dal tempo della "legge-Merli". Oggi cattive interpretazioni, maliziose prassi applicative e diffusi equivoci si innestano nel sistema di detto confine giuridico sul quale trova pratica vitalità un insieme di realtà interconnesse e presenti su tutto il territorio nazionale: dalle aziende grandi e piccole che producono reflui di ogni tipo in vasca o cisterne, agli autospurgo che – a migliaia – silenziosi percorrono ogni giorno il territorio nazionale tra aziende e case private, dalle fosse di raccolta delle case sparse in campagna ai grandi laghetti aziendali di rilevanti dimensioni, dalla gestione dei depuratori privati ma soprattutto pubblici allo spandimento di liquami sui terreni, e tanto altro ancora.

Fino alla criminalità associata ed organizzata che, nel settore dei rifiuti liquidi, ha trovato nuove insperate fonti di guadagno praticamente senza limiti e con rischi modestissimi, attesa anche la facilità con la quale è possibile far sparire i rifiuti liquidi in pozzi artesiani, campi ed inghiottitoi naturali che sono potenzialmente altrettanto infiniti.

Rispetto al decreto 152 del 1999, il nuovo Dlgs 152/2006 ha provveduto alla soppressione di due elementi:

- 1) un elemento "gestionale": la cd. convogliabilità diretta
- 2) un elemento fisico: lo stato del refluo.

Tale diversità ha indotto molti a ritenere che si sia ritornati all'istituto giurisprudenziale dello "scarico indiretto" come enucleato sotto la vigenza della ormai antica "legge merli" (319/1976). Tesi da noi sempre decisamente contrastata su queste pagine ed ogni assise ed incontro seminariale.

La necessità di capire esattamente quale sia lo "scarico" appare determinante in ragione del fatto che la disciplina sui rifiuti non si applica agli "*scarichi idrici*"; essa, invece, si applica ai "*rifiuti liquidi costituiti da acque reflue*" (articolo 185, comma 1, lett. *b*), Dlgs 152/2006). Il reperimento di tale puntuale linea di discriminare è determinante al fine di comprendere quali siano i regimi

amministrativi e sanzionatori applicabili (quelli previsti dalla parte terza, sulla tutela delle acque o dalla parte quarta, sulla gestione dei rifiuti, D. lgs 152/2006).

Quindi, mentre ieri era semplicissimo comprendere il confine tra acqua di scarico e rifiuti allo stato liquido, oggi questa indagine appare di più difficile conduzione. Il correttivo operato dal nuovo testo risolve definitivamente questo rilevante equivoco interpretativo, sul quale si sono esercitati maliziosamente in questi mesi non solo soggetti interessati a livello aziendale ma anche tecnici appartenenti alla pubblica amministrazione e perfino qualche organo di vigilanza, e riporta la regola nella sua giusta e corretta dimensione, stroncando ogni ipotesi di strisciante illegalità connessa.

Peraltro, occorre sottolineare che (a livello pratico ed oggettivo), il cd. “scarico indiretto” è costruzione virtuale e non realistica perché comunque tale tipologia di “scarico” dovrebbe comunque sempre transitare attraverso una fase intermedia di “stallo” dove il liquido viene conservato per essere poi prelevato da un qualunque mezzo che lo andrebbe a “scaricare”, in azione differita, verso il cd. “corpo ricettore”.

| D.Lgs. 152/2006 Art. 74, comma 1, lett. ff) | <u>Proposta di modifica</u> |
|---|--|
| <p>scarico: “qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti dall’art. 114”</p> | <p>scarico: “qualsiasi immissione <i>diretta, tramite condotta, di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili</i> nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti dall’art. 114”</p> |

- Ancora degna di positivo rilievo e la modifica dell’articolo **74, comma 1, la lettera h)** la cui attuale previsione è sostituita dalla seguente: “ h) ‘acque reflue industriali’: *qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;*”

Questa modifica stabilizza la nozione di acque reflue industriali ricollocandole nella giusta dimensione applicativa ed evitando equivoci e distorsioni tese a spacciare pericolose acque di scarico di origine industriale come innocue immissioni di tipo assimilabili alle domestiche (anche con l’avallo di alcune amministrazioni portatrici di interpretazioni fuorvianti che spesso abbiamo criticato tecnicamente su queste pagine).

- L'attuale **comma 2 dell'art. 124** viene modificato come segue: *L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.*"

Questa modifica riporta il sistema – importante e complesso - dei consorzi nella loro giusta ed originaria dimensione, elimina il dubbio che il conferimento poteva avvenire in modo “indiretto” (vedi sopra...) alimentando pericolose tendenze ai trasporti di rifiuti liquidi in deregulation di fatto ed elimina ogni ulteriore previsione contenuta nell'attuale testo che prevede aggiuntive situazioni in assenza di consorzio.

In materia di rifiuti

Le modifiche più rilevanti concernono:

- in base al **comma 18 del decreto correttivo**: è prevista la sostituzione dell'art. **181** del decreto n. 152/2006 in materia di recupero dei rifiuti.

L'articolo 181, infatti, travisando l'obiettivo di un miglioramento ambientale che il meccanismo dell'**accordo di programma** dovrebbe perseguire, consente a coloro che aderiscono agli accordi di sottrarsi alle autorizzazioni necessarie secondo l'articolo 10 della direttiva 2006/12/CE per svolgere attività che, alla luce della costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, si configurano a tutti gli effetti come operazioni di recupero di rifiuti.

La deroga prevista dall'art. 11 della stessa direttiva consente una dispensa dall'autorizzazione alle imprese o stabilimenti che recuperano rifiuti, soltanto qualora le Autorità competenti abbiano adottato, per ciascun tipo di attività, norme generali che fissino i tipi, le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali l'attività di recupero possa essere esentata dall'autorizzazione e purché tali Imprese o stabilimenti siano, comunque, iscritte e sottoposte ad adeguati controlli periodici da parte dell'Autorità competente.

Ci si troverebbe, tra l'altro, lasciando invariate le previsioni dell'art.181, di fronte ad una difformità di applicazione della normativa da settore produttivo a settore produttivo, senza la possibilità di operare dei controlli uniformi sul territorio nazionale e sul ciclo di gestione dei rifiuti.

Va evidenziato che invece lo strumento degli Accordi ambientali, così come esplicitamente riportato nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle Regioni, Com (2002) 412, “deve fornire un valore aggiunto in termini di elevato

livello di tutela dell'ambiente" e non essere utilizzato per aggirare le prescrizioni imposte alle imprese dalla norma tecnica nazionale, sostituendole con altre più permissive concordate con le singole associazioni di categoria.

Al riguardo, per ragioni anche di chiarezza normativa, si è preferito sostituire l'intero articolo anziché novellarle in più parti.

- In base al **comma 19 del decreto correttivo**: sono abrogati i commi 6 e 8 dell'articolo 182 del D. Lgs. 152/2006, che prevedono modalità di smaltimento della frazione biodegradabile dei rifiuti urbani non contemplate dalla normativa comunitaria in materia di rifiuti e di acque reflue, per eliminare la possibilità di smaltire una parte, ancorché biodegradabile, dei rifiuti urbani tramite gli impianti di depurazione delle acque reflue, poiché trattasi di previsione assolutamente contraria alla *ratio* della direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991 sulle acque reflue urbane.

- In base al **comma 20 del decreto correttivo**: vengono riscritte le “**definizioni**” in materia di rifiuti di cui all'art 183 del D. Lgs. 152/2006.

Ricordiamo che in data 3 luglio 2006 l'Italia è stata deferita alla Corte di giustizia delle Comunità europee a causa della definizione restrittiva di “rifiuto” introdotta nella normativa nazionale.

Per porre rimedio a tale situazione si è ritenuto opportuno eliminare la nozione di **sottoprodotto** introdotta dal decreto legislativo n. 152 del 2006 all'articolo 183, lett. n), e quella di **materia prima secondaria sin dall'origine**, contemplata nell'articolo 181, recependo fedelmente le osservazioni della competente Commissione del Senato e più in generale anche dalla Camera o quanto meno recepire le indicazioni fornite dall'orientamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia (ad esempio nella Sentenza Palin Granit Oy del 18 aprile 2002). Inutile ricordare come la nostra linea di principio esposta sulle pagine di “Diritto all'Ambiente” ed in convegni e dibattiti è stata sempre di forte contrasto a tali ipotesi di deregulation che – come ha spesso affermato il Dott. Maurizio Santoloci anche in occasioni di relazioni sulle tecniche di polizia giudiziaria ambientale – sono state fino ad oggi fonte di grandi e pericolose agevolazioni alle tendenze per far confluire nel concetto di “prodotto” masse rilevanti di quelli che in realtà sono rifiuti e che sfuggono così alla tracciabilità ed al controllo su strada e sui siti di produzione e smaltimento.

Tra le definizioni dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 vengono, in particolare, corrette quelle di “**smaltimento**” alla lett. g) e di “**recupero**” alla lett. h) che contrastano con l'orientamento della Corte di Giustizia (ed in particolare con la sentenza Niselli dell'11 novembre 2004).

A tal fine si è ritenuto corretto riportare le definizioni di “smaltimento” e “recupero” contenute nella Direttiva 2006/12/CE sui rifiuti (che è la direttiva quadro in materia di rifiuti a cui la parte quarta del D. lgs. 152/2006 deve dare attuazione).

Per cui sono proposte le seguenti modifiche

g smaltimento: *le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;*

h recupero: *le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto;*

Viene, inoltre, modificata la definizione di “**raccolta differenziata**” al fine di recuperare quello che deve essere l’obiettivo proprio perseguito dalla suddetta attività; cioè la raccolta a monte dei rifiuti separati per destinare le varie frazioni al riciclo ed al recupero della materia.

Per cui è proposta la seguente modifica:

raccolta differenziata: *la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;*

In relazione al “recupero” si è ritenuto necessario ridisciplinare in modo più rigoroso le condizioni ed i limiti temporali secondo cui può essere effettuato il **deposito temporaneo**, “prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti”, poiché quelle vigenti non sono conformi alle previsioni della Direttiva **75/442/CEE** e contrastano con la **Sentenza della corte di Giustizia del 5 ottobre 1999 (Lirussi e Bizzarro)** la quale ha chiarito che “il deposito temporaneo di rifiuti, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, deve essere definito come un’operazione preliminare ad un’operazione di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’art.1, lett. d) della direttiva 75/442/CEE”.

Attualmente la normativa italiana legittima due modalità di deposito temporaneo:

- 1) depositi temporanei senza limiti quantitativi: i cui rifiuti debbono essere avviati alle operazioni di smaltimento entro due o tre mesi (a seconda che si tratti di rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti non pericolosi);
- 2) depositi temporanei con limiti quantitativi: 10 metri cubi per i rifiuti pericolosi e 20 metri cubi per i rifiuti non pericolosi, che possono essere mantenuti in deposito oltre i due o tre mesi sopra prescritti (tuttavia, mai più di un anno).

La nuova formulazione della definizione di “deposito temporaneo” ha, invece, eliminato la previsione dei depositi temporanei senza limiti quantitativi; per cui possono essere ammessi solo depositi temporanei di 10 o 20 metri cubi di materiale (a seconda dei casi) e per un tempo non superiore ad un anno. Ed anche su questo punto non possiamo che richiamare la nostra posizione “storica” su questo delicatissimo argomento e la antica polemica sulla “o” e sulla “e” tra le due ipotesi di deposito temporaneo che ci ha visti sempre convinti sostenitori della tesi minimale, tra le critiche espresse spesso a gran voce da chi sosteneva interpretazioni contrarie e che oggi vede decisamente smentite tali prese di posizione.

- In base al **comma 23 del decreto correttivo**: sostituisce l’articolo **186** del D. Lgs. 152/2006, in materia di terre e rocce da scavo. La modifica trova le sue motivazioni nella necessità di adeguarsi alle contestazioni formulate dalla Commissione europea, che hanno dato luogo alla procedura di infrazione n. 2002/2077.

- In base al **comma 24 del decreto correttivo**: ripristina l'obbligo di comunicazione alle Camere di commercio, industria e artigianato (MUD), con le modalità di cui alla L. 70/94, anche per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi, poiché il pregresso esonero era in contrasto con le finalità e le funzioni del catasto dei rifiuti che è specificamente preposto ad assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti, dei dati raccolti ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70.

- In base al **comma 30 del decreto correttivo**: tra le varie modifiche che introduce nei confronti dell'articolo 212 del D. Lgs. 152/2006 (recante "Albo nazionale gestori ambientali") vanno segnalate quelle concernenti i commi 5 e 7 dello stesso articolo che sono volte ad adeguare, come richiesto dal parere della commissione ambiente del Senato, il trasporto di rifiuti propri ai principi formulati con la sentenza ex art.226 Trattato UE della Corte di Giustizia del 9 giugno 2005.

Detta sentenza ha condannato l'Italia in quanto consentiva già nella disciplina dettata dal decreto Ronchi <<di esercitare la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare senza obbligo di essere iscritte all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti>> e <<di trasportare i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano i 30 chilogrammi e i 30 litri al giorno, senza obbligo di essere iscritte al medesimo Albo>>.

Non si può aggirare questa sentenza sostituendo, come nel testo vigente è stato fatto, l'obbligo di iscrizione richiesto dalla UE con la sola richiesta di iscrizione (cui consegue automaticamente e sempre l'iscrizione stessa), ma si possono semmai prevedere procedure semplificate da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Per cui si propongono le seguenti modifiche:

All'articolo 212, comma 5, le parole: "prodotti da terzi" sono soppresse; al comma 8 le parole: "a seguito di semplice richiesta scritta alla Sezione dell'Albo regionale territorialmente competente senza che la richiesta scritta sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalità ordinarie, fatta salva la possibilità di prevedere procedure semplificate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"; i commi 12, 22 e 25 sono abrogati.

- In base al **commi 40 e 41 del decreto correttivo**: introducono modifiche all'articolo 229 del D. Lgs. 152/2006, volte a far rientrare il combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q) nella nozione di rifiuto speciale e superare così la procedura d'infrazione aperta dalla Commissione europea.

Valentina Vattani

Pubblicato il 12 ottobre 2006

Riportiamo il calce il testo del provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE ULTERIORI MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE NORME IN MATERIA AMBIENTALE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTA la legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore;

VISTA la relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi del citato articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data;

VISTA la seconda preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

ACQUISITO il secondo parere della Commissione VIII della Camera dei deputati;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, delle infrastrutture, dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 74, comma 1, la lettera dd) è sostituita dalla seguente: "dd) 'rete fognaria': un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane."

2. All'articolo 74, comma 1, lettera ff), le parole: “qualsiasi immissione di acque reflue in” sono sostituite dalle seguenti: “qualsiasi immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle”.
3. All'articolo 74, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: “ h) ‘acque reflue industriali’: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;”.
4. All'articolo 74, comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente: “ i) ‘acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;”.
5. All'articolo 74, comma 1, lettera n), le parole: “in una fognatura dinamica” sono soppresse.
6. All'articolo 74, comma 1, lettera oo), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.”.
7. All'articolo 74, comma 2, la lettera qq) è abrogata.
8. All'articolo 101, comma 5, le parole: “può prescrivere” sono sostituite dalla seguente: “prescrive”.
9. All'articolo 108, comma 2, le parole: “può fissare” sono sostituite dalla seguente: “fissa”.
10. All'articolo 108, comma 5, le parole: “Qualora l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo Allegato 5, riceva acque reflue contenenti sostanze pericolose non sensibili al tipo di trattamento adottato,” sono sostituite dalle seguenti: “Qualora, come nel caso dell'articolo 124, comma 2, secondo periodo, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose,”.
11. All'articolo 124, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.”.

12. All'articolo 124, il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all’Autorità d’ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L’autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.”.
13. All'articolo 147, comma 2, lettera b), ed all'articolo 150, comma 1, le parole: “unicità della gestione” sono sostituite dalle seguenti: “unitarietà della gestione”.
14. All'articolo 148, il comma 5 è abrogato.
15. L'articolo 161 è sostituito dal seguente:

" ART. 161

(Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e Osservatorio nazionale sui rifiuti)

1. Al fine di garantire una applicazione omogenea sul territorio nazionale di quanto previsto dagli articoli 147, 148, 149 e 150, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche , di seguito definito Comitato.
2. Il Comitato è composto da cinque membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.
3. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri del Comitato.
4. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale di apposita struttura, costituita con il decreto di cui al comma 2 nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Il Comitato definisce i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti.
6. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta del presente decreto con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonché alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;
- c) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti;
- d) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;
- e) verifica i costi di recupero e smaltimento;
- f) verifica livelli di qualità dei servizi erogati;
- g) predispone, un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. L'Osservatorio è costituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è composto da sette membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui uno con funzioni di Presidente.

8. I componenti l'Osservatorio durano in carica cinque anni. Il trattamento economico ad essi spettante dell'Osservatorio e della segreteria tecnica è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

9. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, l'Osservatorio si avvale di apposita struttura, costituita con il decreto di cui al comma 2 nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio, nonché gli enti e le agenzie di cui esso può avvalersi.”.

16. All'articolo 177 dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: “2-bis. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il Ministro può avvalersi del supporto tecnico dell'APAT.”.

17. All'articolo 179, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. In secondo luogo, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo o ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia”.

18. L'articolo 181 è sostituito dal seguente:

" ART. 181

(Recupero dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi, attraverso:

- a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;
- b) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- c) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

2. Al fine di favorire ed incrementare le attività di riutilizzo, riciclo e recupero le autorità competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.

3. Le autorità competenti, con l'eventuale ausilio tecnico dell'APAT, promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclo ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al recupero di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con possibilità di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed il ricorso a strumenti economici.

4. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima o prodotti devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico.

5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero.”.

19. All'articolo 182, i commi 6 e 8 sono abrogati.

20. L'articolo 183 è sostituito dal seguente:

" ART. 183

(Definizioni)

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; l'ambito di applicazione della nozione di rifiuto deve essere interpretato, in conformità alle finalità risultanti dalla normativa comunitaria, alla luce dei principi di precauzione e di azione preventiva nonché di tutela della salute umana e dell'ambiente;

- b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;
- g) smaltimento: le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;
- h) recupero: le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto;
- i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;
- m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
- 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
 - 2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - 3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - 4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

- 5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.
- n) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- o) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- p) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181;
- q) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:
- 1) il rischio ambientale e sanitario;
 - 2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;
 - 3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione.
- r) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata;
- s) composto da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- t) emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;
- u) scarichi idrici: qualsiasi immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
- v) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta all'introduzione nell'aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;
- z) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;
- aa) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
- bb) prodotto recuperato: prodotto finito, derivante da un completo trattamento di recupero, che non può più essere distinto da altri prodotti derivanti da materie prime primarie.”.

21. All'articolo 184, dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente: “ 5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dal 1° gennaio 2007. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale.”.

22. L'articolo 185 è sostituito dal seguente:

" ART. 185

(Limiti al campo di applicazione)

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'articolo 183, comma 1, lettera t);

b) qualora contemplati da altra normativa:

1) i rifiuti radioattivi;

2) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

3) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole **anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli, quali gli impianti per la produzione di biogas, che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza; materiali litoidi e terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici;**

4) materie fecali e vegetali di provenienza agricola ed agroalimentare destinate, nell'ambito di specifici accordi, senza trasformazioni, alla combustione in impianti aziendali e interaziendali ed alla produzione di fertilizzanti, nonché ai trattamenti di cui all'allegato III del decreto interministeriale 7 aprile 2006;

5) le acque di scarico diretto, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;

6) i materiali esplosivi in disuso.

c) le eccedenze derivanti dalle preparazioni delle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non rientranti nel circuito distributivo di somministrazione, destinate, *tramite specifici accordi*, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n.281, nel rispetto della normativa vigente.”.

23. L'articolo 186 è sostituito dal seguente:

" ART. 186

(Terre e rocce da scavo)

1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute nel corso di attività edificatorie e di costruzione di infrastrutture, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti e rilevati **nell'ambito del medesimo processo produttivo** purché vi sia certezza dell'utilizzo senza necessità di preventivo trattamento e sia garantito un elevato livello di tutela ambientale, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

2. La certezza dell'integrale utilizzo può ritenersi dimostrata nel caso in cui il progetto dell'intervento principale sottoposto a valutazione di impatto ambientale contenga apposite previsioni in relazione all'utilizzo di terre e rocce da scavo.

3. Qualora il progetto dell'intervento principale non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, le modalità di utilizzo delle terre e rocce da scavo devono formare oggetto di apposito progetto *esecutivo comprensivo dell'attività analitica di cui al comma 6*, che deve essere approvato dall'autorità amministrativa competente, previo parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente.

4. Il parere di cui al comma 3 deve essere reso nel termine perentorio di trenta giorni, decorsi i quali provvede in via sostitutiva la regione, **entro i successivi trenta giorni**.

5. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui al presente articolo è subordinato all'effettuazione di determinazioni analitiche volte a verificare che il materiale da utilizzare non superi i valori limite di concentrazione di cui all'Allegato 5 al Titolo V della parte quarta del presente decreto, Tabella 1, colonna A, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione. I parametri da verificare devono essere riferiti alle attività, attuali e pregresse, realmente svolte sul sito interessato dall'attività di scavo.

6. Qualora le terre e rocce da scavo di cui al presente articolo siano destinate all'utilizzo su siti ad uso commerciale ed industriale le autorità competenti possono autorizzarne la collocazione in deroga ai valori limite di cui al comma 6, comunque nel rispetto dei valori limite di concentrazione di cui all'Allegato 5 al Titolo V della parte quarta del presente decreto, Tabella 1, colonna B.

7. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, sentita l'APAT, sono fissati i criteri, le procedure e le modalità per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo.”.

24. All'articolo 189, comma 3, dopo le parole: “le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi” sono inserite le seguenti: “e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), nonché”; al comma 4 la parola: “pericolosi” è soppressa.

25. All'articolo 193, il comma 8, è abrogato.
26. All'articolo 195, comma 2, lettera e) sono soppresse le parole: “, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;”.
27. All'articolo 197, comma 1, dopo le parole: “alle province competono” sono inserite le seguenti: “in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:”.
28. L'articolo 202, comma 1, le parole: “gara disciplinata” sono sostituite dalle seguenti: “procedure disciplinate” ed è soppresso il riferimento al comma 7.
29. L'articolo 206 è sostituito dal seguente:

" ART. 206

(Accordi, contratti di programma, incentivi)

1. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto:

- a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
- b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti;
- c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;
- d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;
- e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
- f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;

g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione;

h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti;

i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può altresì stipulare appositi accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria per:

a) promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001;

b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e **dell'economia e delle finanze**, sono individuate le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e sono fissate le modalità di stipula dei medesimi.

4. Ai sensi della comunicazione 2002/412 del 17 luglio 2002 della Commissione delle Comunità europee è inoltre possibile concludere accordi ambientali che la Commissione può utilizzare nell'ambito della autoregolamentazione, intesa come incoraggiamento o riconoscimento dei medesimi accordi, oppure della coregolamentazione, intesa come proposizione al legislatore di utilizzare gli accordi, quando opportuno.”

30. All'articolo 212, comma 5, le parole: “prodotti da terzi” sono soppresse; al comma 8 le parole: “a seguito di semplice richiesta scritta alla Sezione dell'Albo regionale territorialmente competente senza che la richiesta scritta sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile tecnico” sono sostituite dalle seguenti: “secondo le modalità ordinarie, fatta salva la possibilità di prevedere procedure semplificate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”; i commi 12, 22 e 25 sono abrogati.

31. All'articolo 212, il comma 14, è sostituito dal seguente: “14. Nelle more dell'emana-zione dei decreti di cui al presente articolo, continuano temporaneamente ad applicarsi tutte le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti che risultino vigenti sino alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disposizioni la cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti.”

32. All'articolo 214, comma 9 le parole: “alla sezione competente dell'Albo di cui all'articolo 212.” sono sostituite dalle seguenti: “alla provincia.”

33. All'articolo 215, comma 1, le parole: "alla competente Sezione regionale dell'Albo di cui all'articolo 212, che ne dà notizia alla provincia territorialmente competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla provincia territorialmente competente che ne dà notizia alla Sezione regionale dell'Albo."
34. All'articolo 215, comma 3, le parole: "La sezione regionale dell'Albo" sono sostituite dalle seguenti: "La provincia."
35. All'articolo 215, comma 4, le parole da: "La sezione regionale dell'Albo" fino a "disporre" sono sostituite dalle seguenti: "La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone".
36. All'articolo 216, comma 1, le parole: "alla competente Sezione regionale dell'Albo di cui all'articolo 212 che ne dà notizia alla provincia territorialmente competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla provincia territorialmente competente che ne dà notizia alla Sezione regionale dell'Albo."
37. All'articolo 216, comma 3, le parole: "La sezione regionale dell'Albo" sono sostituite dalle seguenti: "La provincia".
38. All'articolo 216, comma 4, le parole da: "La sezione regionale dell'Albo" fino a "disporre" sono sostituite dalle seguenti: "La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone".
39. All'articolo 216, il comma 15, è sostituito dal seguente: "15. Le comunicazioni effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto alle sezioni regionali dell'Albo sono trasmesse, a cura delle Sezioni medesime, alla provincia territorialmente competente."
40. Il comma 1 dell'articolo 229 è sostituito dal seguente: "1. Ai sensi e per gli effetti della parte quarta del presente decreto, il combustibile da rifiuti (Cdr), di seguito Cdr, e il combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR -Q) di seguito CDR-Q, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera s), sono classificati come rifiuto speciale."
41. All'articolo 229 sono soppressi l'ultimo periodo del comma 4, nonché i commi 2, 5 e 6.
42. All'articolo 235, comma 17, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
43. L'allegato 1 al Titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 è soppresso.
44. All'articolo 264, comma 1, la lettera n) è soppressa. E' fatta salva, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
45. All'articolo 265, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Per i procedimenti attivati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai fini della bonifica e del ripristino ambientale del sito inquinato, continua ad applicarsi la disciplina di cui al suddetto articolo nonché le relative norme di attuazione."

46. All'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, i commi 25, 26, 27, 28 e 29 sono abrogati.
47. Dall'attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta ferma l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

ART. 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.